Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 11 luglio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1977, n. **375.**

Conferimento di fondi al Mediocredito centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di fornire al Mediocredito centrale i fondi necessari per assicurare la continuità degli interventi nel settore del credito all'esportazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e la programmazione economica e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto centrale per credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 300 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1977, di lire 80 miliardi per l'anno 1978 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980.

Art. 2.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previsti dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1977, di lire 40 miliardi per l'anno 1978 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 500 miliardi derivanti dal presente decreto, si provvede con il ricavo netto di operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nei limiti stabiliti per ciascuno degli anni considerati dai precedenti articoli 1 e 2, nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuti, oppure di emissione di buoni pluriennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale per le operazioni finanziarie per gli anni 1977 e 1978 si farà fronte con una maggiorazione della relativa emissione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni finanziari di competenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI — FORLANI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1977

Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1977, n. **376.**

Concessione della bandiera di istituto militare alla scuola militare di educazione fisica dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Eesercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti a terra della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, concernente, tra l'altro, concessione di bandiere di istituto militare a scuole dell'Esercito;

Considerata l'opportunità di dotare della bandiera di istituto militare la scuola militare di educazione fisica dell'Esercito;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

E' concessa la bandiera di istituto militare alla scuola militare di educazione fisica dell'Esercito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1977

LEONE

LATTANZIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1977
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° aprile 1977, n. **377.**

Autorizzazione all'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, ad accettare una donazione.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'associazione « Casa di carità arti e mestieri », in Torino, viene autorizzata ad accettare la donazione da parte della congregazione dei fratelli delle scuole cristiane di Asolo (Treviso) del complesso di macchinari, attrezzature, mobili ed arredamenti vari ubicati nell'ufficio della casa della carità « Fratel Teodoreto », in Grugliasco, via Perrotti, 94, effettuata con atto rogato per notar Billia di Torino in data 15 ottobre 1975, n. 59519/27941 di repertorio, registrato in Torino, ufficio atti pubblici il 28 ottobre 1975 al n. 27373, vol. 1305 (da parte della congregazione) come meglio specificato nell'elenco facente parte dell'atto di donazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1977, *n.* **378.**

Autorizzazione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti, in Roma, ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti, in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 2.020.000.000, il complesso immobiliare rappresentato da sette villini siti in Roma, via della Serpentara numeri 21, 23, 25, 27 e 29 come da rogito per notaio Luigi Mauro 29 aprile 1969, n. 43879 di repertorio, e, al prezzo di L. 1.000.000, l'appezzamento di terreno di mq 10 sito in Roma al lungotevere di Pietro Papa confinante con la suddetta proprietà, come da rogito per notaio Luigi Mauro 28 gennaio 1971, n. 47987 di repertorio, di proprietà della S.p.a. « Villini A.L.P.I. », censiti rispettivamente al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 261, particelle: 243 da *sub* 1 a *sub* 15; 240 da *sub* 15; 239, 236 da *sub* 1 a *sub* 15; 238, 235, 233 da *sub* 1 a *sub* 30; 232, 234, 230 da *sub* 1 a *sub* 15; 228, 231, 229, 226 da *sub* 1 a *sub* 16; 227, 242 e al nuovo catasto terreni al foglio 796 particella 543.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1977
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1977, n. **379.**

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Macerata.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori di Macerata, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1959, n. 264.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1977
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 127

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **380.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Tolentino.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Macerata e Tolentino 15 febbraio 1975, integrato con dichiarazioni 18 novembre e 13 dicembre stesso anno, relativo: *a*) all'erezione in Tolentino della parrocchia Sacra Famiglia, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Maria Nuova; *b*) alla soppressione della parrocchia di S. Maria Nuova e alla incorporazione del suo territorio nella limitrofa parrocchia di S. Giacomo in S. Francesco.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **381.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Melzo.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in Melzo (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **382.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia Madonna della provvidenza, in Trieste.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trieste e Capodistria 30 ottobre 1958, integrato con decreto 8 settembre 1972, con dichiarazione 25 febbraio 1974 e con altro decreto 1° giugno 1976, relativo all'erezione della parrocchia Madonna della provvidenza, in Trieste, ed alla istituzione nella parrocchia stessa di un ufficio coadiutoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1977, n. **383.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Andrea e di S. Rocco, in Podenzana e di S. Lorenzo M., in Tresana.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 4 gennaio 1976, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Andrea e S. Rocco, in frazione Montedivalli del comune di Podenzana (Massa Carrara), e di S. Lorenzo M., in frazione Novegigola del comune di Tresana (Massa Carrara).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1977
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 226

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1977.

Modificazioni alle piante organiche dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari prevede solo due unità di detto personale presso l'ufficio unico del tribunale di Lamezia Terme;

Viste le note n. 851 del 10 febbraio 1977 e n. 1896 del 5 marzo 1977, della presidenza della corte d'appello di Catanzaro con le quali si rappresenta l'urgente necessità di aumentare l'organico dei coadiutori nell'ufficio unico presso il tribunale di Lamezia Terme;

Constatato che la richiesta, nel limite delle possibilità di reperimento dei posti, merita di essere accolta;

Considerato che, per ora, è possibile reperire soltanto un posto di coadiutore con la riduzione dell'organico previsto nella pretura di Chiaravalle Centrale, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo, come proposto con la nota della presidenza della corte d'appello di Catanzaro;

Visto l'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 12 luglio 1975, n. 322;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C*, allegate al decreto ministeriale 31 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1976, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1977
Registro n. 15 *Giustizia, foglio n.* 128

TABELLA *B*

Personale dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari presso i tribunali:

Tribunale di Lamezia Terme 3

Visto, p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

TABELLA *C*

Personale di coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari presso le preture:

Pretura di Chiaravalle Centrale 2

Visto, p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*
SPERANZA

(7489)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1977.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 28 settembre 1976 del consiglio generale del predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 aprile 1977;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

COSTITUZIONE - SCOPO - VIGILANZA - SEDE LEGALE

Art. 1.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, ha lo scopo di finanziare gli istituti e le aziende di credito, autorizzati all'esercizio del credito a medio termine in favore delle piccole e medie imprese e delle imprese esportatrici, nonchè di effettuare tutte le operazioni finanziarie e creditizie, consentite o delegate da norme speciali e dal presente statuto.

E' sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, recante le disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

L'Istituto ha sede legale in Roma; può istituire, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, uffici di rappresentanza.

MEZZI FINANZIARI

Art. 2.

Il Mediocredito centrale per lo svolgimento della sua attività si avvale:

del fondo di dotazione, costituito da apporti dello Stato;

del ricavato di emissioni di obbligazioni in lire e in valuta estera;

del ricavato di prestiti esteri, negoziati in conformità alle norme vigenti;

del ricavato di operazioni finanziarie con gli istituti e aziende di credito, con i loro istituti centrali di categoria, con gli enti e istituti di diritto pubblico, con gli istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri;

del fondo per la concessione di contributi agli interessi, costituito dagli otto decimi del dividendo attribuito annualmente allo Stato e da altri apporti dello Stato medesimo;

degli altri mezzi finanziari previsti da leggi speciali.

Il Mediocredito centrale non può raccogliere risparmio in forme diverse da quelle sopra indicate.

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 3.

Il Mediocredito centrale compie con gli istituti e aziende di credito, di cui all'art. 1, tutte le operazioni di finanziamento previste dalle leggi che disciplinano la sua attività.

Può corrispondere a titolo definitivo, in sostituzione, a completamento, oppure abbinati alle operazioni di finanziamento, contributi nel pagamento degli interessi.

Per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, il Mediocredito centrale ha inoltre facoltà, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, di consociarsi in associazioni e di assumere partecipazioni in enti creati o promossi dallo Stato e in enti, società, consorzi di carattere finanziario e/o promozionale, che abbiano fini di interesse pubblico, legalmente costituiti in Italia e all'estero.

Art. 4.

Gli organi dell'istituto sono:

1) il consiglio generale;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il presidente del consiglio di amministrazione;
4) il direttore generale;
5) il collegio dei sindaci.

1) IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 5.

Il consiglio generale è composto di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro e designati:

a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali, tre indicati dall'Associazione bancaria italiana, due dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane, due dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato su indicazione delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Il consiglio generale elegge il proprio presidente e il consigliere che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento fra i componenti nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le funzioni di segretario del consiglio generale sono esercitate da un consigliere oppure da un dirigente dell'istituto nominato dal consiglio medesimo.

La qualità di componente il consiglio generale, ferme restando le altre incompatibilità previste da norme speciali, è incompatibile con ogni altra carica o ufficio dell'istituto, fatta eccezione per quella di componente il consiglio di amministrazione.

I componenti il consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 6.

La prima riunione del consiglio generale ha luogo, su invito del presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto, non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di nomina.

Il consiglio generale è convocato successivamente dal proprio presidente mediante avviso, contenente gli argomenti da trattare, inviato a mezzo del servizio postale in piego raccomandato da spedire almeno dieci giorni prima di quello indicato per l'adunanza. Ai consiglieri residenti a Roma l'avviso può essere recapitato a domicilio almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con invito telegrafico da inviarsi almeno tre giorni prima della data dell'adunanza.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno; può essere convocato anche su richiesta della maggioranza dei membri in carica, nonchè su richiesta del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e dell'organo di vigilanza di cui all'art. 1.

Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Per le elezioni di cui al secondo comma dell'art. 5 occorre la presenza di almeno tre quarti dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle adunanze e le deliberazioni del consiglio sono trascritti su apposito libro e sono firmati dal presidente e dal segretario del consiglio.

Alle adunanze partecipano con voto consultivo i componenti il consiglio di amministrazione non appartenenti al consiglio generale.

Ai partecipanti alle adunanze spetta una medaglia di presenza e inoltre a coloro che non risiedono a Roma una diaria e il rimborso delle spese di viaggio. La misura della medaglia e della diaria è stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 7.

Il consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'istituto può compiere;

b) predispone, entro il 30 ottobre di ogni anno per il successivo anno finanziario, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie dell'istituto;

c) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, la emissione di obbligazioni e la stipulazione di prestiti esteri, fissandone le modalità e le condizioni;

d) approva annualmente, entro il 30 aprile, il bilancio dell'istituto;

e) fissa annualmente gli emolumenti ai componenti il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e i comitati dell'istituto o costituiti presso l'istituto;

f) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le modificazioni al presente statuto da approvarsi a norma del seguente art. 17.

Il consiglio generale esercita inoltre tutte le funzioni a esso espressamente attribuite da norme speciali.

2) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commerio e l'artigianato e per il commercio con l'estero, e designati:

a) uno, che assume la funzione di presidente del consiglio di amministrazione, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e dal Ministro per il commercio con l'estero;

b) due dal Ministro per il tesoro, scelti tra i funzionari del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, scelto tra i funzionari del Ministero dell'industria, il commercio e l'artigianato;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero, scelto tra i funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

e) quattro dal consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

Il consiglio di amministrazione nomina, su designazione del presidente, un consigliere che sostituisca il presidente medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate da un consigliere oppure da un dirigente dello istituto, nominato dal consiglio medesimo.

Ai consiglieri si applicano le incompatibilità previste per i componenti il consiglio generale.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con le modalità previste dal secondo e terzo comma dell'art. 6 per il consiglio generale.

Il consiglio si raduna almeno due volte a bimestre.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

I limiti, l'oggetto e la durata delle delegazioni speciali, previste dal secondo comma, lettera *p*), dell'art. 10, sono deliberati a maggioranza dei membri in carica.

In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I consiglieri sono tenuti ad astenersi dal voto qualora siano direttamente o indirettamente interessati agli argomenti sottoposti alla decisione del consiglio di amministrazione. Ogni questione che sorga al riguardo è risolta dal presidente. Le astensioni non sono computate in tal caso ai fini della maggioranza prevista per le deliberazioni di cui al precedente quarto comma.

I verbali delle adunanze e le deliberazioni del consiglio sono trascritti su apposito libro e sono firmati dal presidente e dal segretario del consiglio.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri che non siano espressamente riservati al consiglio generale.

Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) autorizzare le singole operazioni di finanziamento e fissarne le condizioni;

b) proporre al consiglio generale la emissione di obbligazioni e la stipulazione di prestiti esteri;

c) comunicare al consiglio generale le operazioni effettuate;

d) stabilire i saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) proporre al consiglio generale le modificazioni al presente statuto;

f) approvare le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi dell'istituto;

g) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la locazione di immobili in relazione alle esigenze dell'istituto;

h) predisporre, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio, il conto economico e le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale;

i) nominare, su designazione del presidente, il direttore generale dell'istituto e determinarne le condizioni d'impiego; la scelta deve essere fatta tra persone che abbiano svolto funzioni direttive nell'istituto ovvero in altri istituti o aziende di credito;

l) nominare, su designazione del presidente, sentito il direttore generale, un dirigente dell'istituto, che sostituisca il direttore generale medesimo in caso di sua assenza o impedimento;

m) deliberare, su proposta del presidente, sentito il direttore generale:

l'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi dell'istituto, fissandone le condizioni di impiego;

le promozioni e i licenziamenti del personale;

le provvidenze e le agevolazioni in favore del personale;

n) deliberare la costituzione di comitati tecnici e le norme per il loro funzionamento;

o) attribuire la facoltà di firma a dirigenti e funzionari dell'istituto, determinandone le modalità e i poteri;

p) conferire, su proposta del presidente, delegazioni speciali per determinati atti o categorie di atti, che non siano espressamente riservati alla sua competenza da norme di legge, a uno o più consiglieri congiuntamente, al direttore generale, a dirigenti dell'istituto singolarmente o congiuntamente. Delegazioni speciali possono essere altresì conferite a comitati composti di consiglieri, direttore generale e dirigenti.

3) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

ha la rappresentanza legale dell'istituto;

sovraintende al funzionamento dell'istituto in conformità e in attuazione delle deliberazioni del consiglio generale e del consiglio di amministrazione;

sottopone al consiglio generale e al consiglio di amministrazione, per l'esame e le decisioni, le proposte per il piano generale delle operazioni di cui all'art. 7, lettera *b*), e, in generale, le proposte concernenti i criteri e le direttive da seguire dall'istituto per il conseguimento delle sue finalità;

autorizza la cancellazione, postergazione, riduzione, restrizione di ipoteche, di privilegi o di qualsiasi altra garanzia, in qualunque forma concessa, nonchè gli annotamenti, i subingressi, le rinunzie e le liberazioni e in genere qualsiasi operazione ipotecaria, quando il credito dell'istituto risulti integralmente estinto o corrispondentemente ridotto, ovvero anche quando le predette operazioni siano autorizzate dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma del consigliere che sostituisce il presidente del consiglio di amministrazione costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

In caso d'urgenza, il presidente del consiglio di amministrazione prende, sentito il direttore generale, qualsiasi provvedimento di competenza del consiglio di amministrazione, che non sia a esso espressamente attribuito da norme di legge, e ne riferisce al consiglio stesso nella prima adunanza.

4) IL DIRETTORE GENERALE

Art. 12.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio generale e del consiglio di amministrazione e provvede all'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

Assiste ai lavori dei comitati e degli organi costituiti presso l'Istituto, ove non sia diversamente previsto da norme speciali.

E' membro dei comitati tecnici costituiti ai sensi della lettera *n*) dell'art. 10.

Dirige e coordina l'attività di tutti i servizi.

Provvede all'ordinaria amministrazione e firma i relativi atti.

Propone al consiglio di amministrazione la concessione delle facoltà di firma di tali atti a dirigenti e funzionari dell'Istituto.

Di fronte ai terzi la firma del dirigente che sostituisce il direttore generale costituisce prova legale della sua assenza o impedimento.

5) IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 13.

Il collegio dei sindaci è composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per la industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati:

a) due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente;

b) due dal consiglio generale dell'Istituto, fra gli iscritti negli albi professionali;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

d) uno dal Ministro per il commercio con l'estero;

e) uno dal Ministro per le partecipazioni statali.

I due sindaci supplenti sono designati uno dal consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, e uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile.

CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Art. 14.

Un magistrato della Corte dei conti per l'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 100 della Costituzione della Repubblica assiste alle sedute del consiglio generale, del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e dei comitati dell'Istituto o costituiti presso l'Istituto.

DISPONIBILITA'

Art. 15.

Le disponibilità liquide sono tenute in conto corrente fruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, salvo quelle necessarie allo svolgimento dell'attività corrente dell'Istituto che, entro limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende e istituti di credito.

Le disponibilità, provenienti dall'emissione di obbligazioni, da prestiti esteri e dalle operazioni finanziarie previste dallo art. 2, sono depositate, nell'attesa del loro impiego, presso aziende e istituti di credito.

BILANCIO - UTILI - RISERVE

Art. 16.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti annuali sono attribuiti per una decima parte a riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del fondo di dotazione.

I restanti utili netti sono attribuiti allo Stato medesimo a titolo di dividendo.

Due decimi del dividendo attribuito allo Stato sono destinati a riserva straordinaria, nonchè a iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali.

Le perdite nette di esercizio, ad avvenuta approvazione del bilancio, sono portate a riduzione dei fondi di riserva e, qualora questi siano insufficienti, sono per la differenza riportate a nuovo per essere coperte con gli utili degli esercizi successivi.

Qualora fossero accertate perdite che, assorbiti i fondi di riserva ordinaria e straordinaria, superassero di oltre un tezo il fondo di dotazione dell'Istituto, il consiglio generale dovrà darne comunicazione ai Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero perchè, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, siano adottati i provvedimenti del caso.

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 17.

Le modificazioni al presente statuto, deliberate dal consiglio generale su proposta del consiglio di amministrazione, sono approvate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(7295)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Erogazione dell'aiuto comunitario per i semi di cotone del raccolto 1977.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1516/71 del consiglio, del 12 luglio 1971, che istituisce un regime di aiuto per i semi di cotone, ed i successivi regolamenti comunitari di applicazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1073/77 del consiglio, del 17 maggio 1977, che fissa l'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. e 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 23 dicembre 1971, concernente l'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per il settore dei semi di cotone;

Considerata la necessità di assumere le disposizioni esecutive e le modalità relative alla concessione ed erogazione del suddetto aiuto comunitario per la campagna 1977-78;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica italiana delle norme comunitarie citate in premessa, relative alla concessione dell'aiuto per i semi di cotone del raccolto 1977, si osservano le disposizioni stabilite dal presente decreto.

Art. 2.

Per beneficiare dell'aiuto di cui al precedente articolo, i produttori interessati sono tenuti a dichiarare all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, entro il 31 luglio 1977, le superfici seminate a semi di cotone, espresse in ettari e are, e la loro ubicazione (comune, località, ecc.).

Art. 3.

L'ammontare dell'aiuto per i semi di cotone, per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina ed il raccolto, è fissato per la campagna di commercializzazione 1977-78 nella misura di 104,52 unità di conto.

Art. 4.

All'erogazione dell'aiuto provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1971.

Art. 5.

La domanda per ottenere l'aiuto deve essere presentata dai produttori interessati all'A.I.M.A., per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro il 30 novembre 1977.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome e indirizzo del richiedente;

superficie aziendale, espressa in ettari e are, nella quale è stato eseguito il raccolto ed i relativi estremi catastali ovvero indicazioni equivalenti;

quantità e varietà di seme impiegato nella coltivazione;

sistema di conduzione dell'azienda, specificando il tipo e gli eventuali cointeressati;

quantità di prodotto raccolto ed il luogo di deposito del prodotto stesso, ovvero, se questo è stato venduto o preso già in consegna, il cognome, nome e indirizzo dell'acquirente o degli acquirenti.

Alla predetta domanda deve essere allegato l'« attestato di produzione » di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'« attestato di produzione », richiamato al precedente art. 5, viene rilasciato, previ controlli ed accertamenti del caso, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Detto attestato oltre ad indicare l'avente diritto all'aiuto o, in caso di conduzione associata, gli aventi diritto all'aiuto, deve precisare:

la superficie aziendale coltivata a cotone, la sua ubicazione e se nella medesima sono state effettuate le normali operazioni di coltivazione, semina e raccolto;

la quantità di prodotto ottenuta sull'intera superficie coltivata e, in caso di fondi separati, su ciascun fondo.

Art. 7.

Una distinta delle dichiarazioni di semina, delle domande di aiuto e degli attestati di produzione, deve essere trasmessa mensilmente a cura dell'A.I.M.A. e degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i controlli e gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1977.

Deroga al decreto ministeriale 6 maggio 1975, concernente erogazione di un aiuto comunitario per telaino di seme bachi per la campagna di commercializzazione 1975-76, limitatamente alla provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 668/74 del consiglio del 28 maggio 1974, che modifica il regolamento (CEE) n. 922/72, relativo alle norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta;

Atteso che, a seguito della predetta modifica, le norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1054/73 della commissione del 18 aprile 1973 si applicano anche per le campagne di commercializzazione successive a quella 1973-74;

Visto il proprio decreto 6 maggio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 24 maggio 1975 che, nel dettare le disposizioni esecutive occorrenti per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme comunitarie relative alla concessione dell'aiuto predetto per la campagna 1975-76, determina, in base all'attribuzione disposta dal secondo comma dell'art. 2 del citato regolamento CEE n. 1054/73, in kg 23 la produzione minima di bozzoli cerniti ammissibile all'aiuto;

Vista l'istanza n. 486 del 12 maggio 1977, prodotta dall'Associazione nazionale bachicoltori, con sede a Treviso, con la quale, a motivo che nella provincia di Brescia la produzione minima ottenuta nella campagna 1975-76 dalla quasi totalità dei produttori è stata, per sopraggiunte condizioni stagionali sfavorevoli, inferiore al limite fissato nel citato decreto, si chiede la riduzione del minimo predetto;

Constatato che la segnalata minore produzione si è effettivamente verificata per le avverse situazioni climatiche manifestatesi nel periodo dell'allevamento, per cui ricorrono motivi per accogliere la richiesta della predetta Associazione;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario di cui alle premesse, per la campagna di commercializzazione 1975-76, la produzione minima di bozzoli è fissata, limitatamente alla provincia di Brescia, in kg 20 di bozzoli primari cerniti per telaino di seme bachi messo in allevamento.

Roma, addì 16 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7401)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe, in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe di Rovigo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7453)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1977.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto dal 3 settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975 e 17 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Considerato che è stata costituita la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, che prosegue l'attuazione del programma di ristrutturazione ed ha assunto le maestranze della S.p.a. Elli Zerboni & C.;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7451)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elli Zerboni & C., in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, in Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede legale in Torino, con effetto dal 3 settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 7 giugno 1975, 9 giugno 1975, 10 giugno 1975, 17 dicembre 1975 e 20 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Considerato che è stata costituita la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, che prosegue l'attuazione del programma di ristrutturazione ed ha assunto le maestranze della S.p.a. Elli Zerboni & C.;
Rilevata la permanenza della causa d'intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori della S.p.a. Elli Zerboni & C., con sede in Torino, attualmente in forza presso la S.p.a. Elli Zerboni utensili, con sede in Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7452)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe, in Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Elettropompe di Rovigo, con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettropompe di Rovigo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7454)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1977, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 22 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7460)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 12 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, con effetto dal 10 dicembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 1977 e 22 giugno 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 12 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzetteria operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 23 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7461)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nell'isola di Ischia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione nelle piccole isole che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda di cura soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile dell'isola e quelli appartenenti ai non residenti, siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto gli atti n. 223 del 25 marzo 1977, della giunta municipale di Ischia, n. 12 del 7 maggio 1977 della giunta municipale di Barano d'Ischia, n. 108 del 19 aprile 1977 della giunta municipale di Casamicciola-Terme, n. 12 del 16 marzo 1977 della giunta municipale di Serra Fontana, n. 52 del 31 marzo 1977 della giunta municipale di Lacco Ameno, con le quali le suddette giunte hanno deliberato di chiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici, ai sensi della sopracitata legge n. 599/1966, l'emissione del decreto concernente la limitazione della circolazione stradale nell'isola di Ischia per la prossima stagione estiva, la seguente disciplina:

Per le autovetture:

1) divieto di sbarco nell'isola agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile e nei ruoli comunali dell'imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi dalla data di emissione del presente decreto al 29 luglio 1977 dal 21 agosto al 15 settembre 1977;

b) in tutti i giorni compresi nel periodo dal 4 agosto al 20 agosto 1977;

c) libero accesso nei giorni 30 e 31 luglio e 1, 2 e 3 agosto.

Per i mezzi pesanti:

1) divieto di sbarco nell'isola nei giorni di:

a) sabato e domenica compresi nel periodo dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1977;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo: dalla data di emissione del presente decreto al 15 agosto 1977 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21, ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a 4 ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Dai predetti divieti vanno esclusi gli automezzi appartenenti a persone stabilmente residenti;

Visto l'atto del 3 giugno 1977 n. 010494, con il quale la prefettura di Napoli ha espresso il proprio parere;

Visto il parere espresso dall'azienda autonoma di cura e soggiorno e turismo nelle isole di Ischia e Procida del 14 marzo 1977, n. 068;

Ritenuto che può essere accolto tale parere che propone una disciplina pressoché uniforme;

Ritenuta l'opportunità di adottare per motivi di sicurezza della circolazione stradale, il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

E' vietato per il corrente anno, l'afflusso nell'isola di Ischia agli autoveicoli appartenenti a persone che non risultano iscritte nei registri di popolazione stabile o nei ruoli comunali dell'imposta per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, fatta eccezione per le autovetture recanti targa estera:

Per le autovetture:

a) nei giorni di venerdì, sabato e domenica compresi nei periodi: dalla data di emissione del presente decreto al 29 luglio 1977, dal 21 agosto al 15 settembre 1977;

b) in tutti i giorni compresi nel periodo dal 4 agosto al 20 agosto 1977;

c) libero accesso nei giorni 30 e 31 luglio e 1, 2 e 3 agosto.

Per i mezzi pesanti:

a) nei giorni di sabato e domenica compresi nel periodo: dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1977;

b) in tutti i giorni feriali compresi nel periodo: dalla data di emissione del presente decreto al 15 settembre 1977 dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 21 ad eccezione degli automezzi destinati agli approvvigionamenti alimentari e connessi a quattro ruote al massimo e sempre che la portata non superi i 35 quintali.

Art. 2.

I contravventori ai divieti, di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo
ANTONIOZZI

(7487)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1977.
Norme per la concessione dell'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie per la campagna di commercializzazione 1977-78.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Viste le direttive del consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, pubblicate rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966 e n. L 169 del 10 luglio 1969, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di quelle oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del consiglio del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246 del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del consiglio del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 157 del 19 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1168/77 del consiglio del 17 maggio 1977, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 137 del 3 giugno 1977, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1977-78;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303, e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi appresso elencate è fissato, per la campagna di commercializzazione 1977-78, nella misura a fianco di ciascuna specie indicata:

Oleaginose e da fibra:

Lino oleaginoso	U.C./q.le	10,1
Lino tessile	»	13,1
Canapa monoica	»	9,0

Foraggere graminacee:

Avena altissima	U.C./q.le	31,2
Dactylis o pannocchina	»	27,1
Festuca arundinacea	»	27,1
Festuca ovina	»	19,1
Festuca dei prati	»	21,1
Festuca rossa	»	18,1
Loglio d'Italia	»	11,1
Loglio perenne (tardivo e molto persistente)	»	17,1
Loglio perenne (nuove var. ed altre)	»	13,1
Loglio perenne (precoce e poco persistente)	»	10,1
Loglio ibrido	»	11,1
Fleolo o coda di topo	»	33,2
Poa dei boschi	»	19,1
Fienarola dei prati	»	19,1
Poa comune	»	19,1

Foraggere leguminose:

Pisello da foraggio	U.C./q.le	4,0
Favetta	»	4,0
Favino	»	4,0
Erba medica (ecotipi)	»	8,0
Erba medica (varietà)	»	13,1
Trifoglio pratense o violetto	»	22,1
Trifoglio bianco (nano)	»	24,1
Trifoglio bianco (ladino)	»	25,1
Veccia comune	»	14,1

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal consiglio delle Comunità europee con il regolamento n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « di base » e « certificate », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore di sementi e un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, ovvero, in proprio, dal produttore selezionatore o dalla impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1977 sono tenuti:

a) entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione, i contratti di moltiplicazione o le dichiarazioni di moltiplicazione in proprio, per la preventiva registrazione;

b) a presentare agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, entro il 28 febbraio 1978, domanda in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

La domanda di cui sopra, in carta semplice, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società ecc. generalità del legale rappresentante;

estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1977 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71), qualora il richiedente l'aiuto sia un conservatore in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza per i singoli imprenditori;

2) certificato del tribunale da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante nel caso di cooperative, società ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di moltiplicazione in proprio debitamente registrato;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi dei semi prodotti, con le seguenti indicazioni:

nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione, specie, varietà e numero delle confezioni;

5) copia dello statuto qualora il richiedente sia una cooperativa agricola.

Art. 4.

L'Ente nazionale delle sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 4).

Art. 5.

Le domande di aiuto debitamente istruite dagli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, dovranno essere trasmesse dagli stessi entro e non oltre il 30 aprile 1978, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Roma, addì 27 giugno 1977

Il Ministro: MARCORA

(7403)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia;

Considerato che il dott. Vittorio Jacopo Andreaus, membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria è deceduto;

Vista la nota n. 4/4086 del 17 maggio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Venezia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giorgio Badon in sostituzione del dott. Vittorio Jacopo Andreaus, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giorgio Badon è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del dott. Vittorio Jacopo Andreaus, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(7290)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1977.

Divieto di afflusso dei veicoli a motore nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 20 giugno 1966, n. 599, concernente limitazioni alla circolazione nelle piccole isole che attribuiscono al Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo e, sentita l'amministrazione comunale interessata e la locale azienda di cura, soggiorno e turismo, la facoltà di vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire nell'isola stessa;

Visto l'atto del 4 aprile 1977, n. 217, con il quale la giunta municipale del comune di Lipari ha deliberato di richiedere all'on. Ministro per i lavori pubblici ai sensi della sopra citata legge n. 599/1966 l'emissione del decreto inteso a vietare che nel periodo 1° luglio 1977 al 31 agosto 1977, in cui si verifica il maggiore movimento turistico, l'afflusso nell'isola di Vulcano, Filicudi e Stromboli di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse con la sola deroga per i villeggianti che abbiano necessità del proprio mezzo di trasporto perché risultano proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi ubicati in località distanti da Vulcano Porto, ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni;

Visto l'atto del 17 aprile 1977, n. 17, con il quale il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie ha deliberato di esprimere parere favorevole affinché il Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 20 giugno 1966, n. 599, emetta il decreto inteso a vietare, per il periodo 1° luglio 1977 al 31 agosto 1977 l'afflusso nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse con la sola deroga per coloro che abbiano la necessità del proprio automezzo perché proprietari di abitazioni o perché alloggiano in attrezzature ricettive ubicate in località distanti da Vulcano Porto, ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni;

Vista la nota n. 262-s/c7/Auto del 9 aprile 1977, con la quale la prefettura di Messina ha espresso il parere che il termine iniziale del diritto di afflusso in parola, possa decorrere dal 1° luglio 1977;

Ritenuta l'opportunità di adottare, per motivi di sicurezza della circolazione stradale il provvedimento richiesto, per il periodo suddetto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di emissione del presente decreto, al 31 agosto 1977, è vietato l'afflusso nelle isole di Vulcano, Filicudi e Stromboli, degli autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile delle isole stesse.

Art. 2.

E' consentita una deroga ad eccezione dell'isola di Stromboli al divieto di afflusso degli autoveicoli limitatamente ai villeggianti che abbiano necessità del pro-

prio mezzo di trasporto purché risultino proprietari di case o perché alloggiano in locali ricettivi posti in zone distanti da Vulcano Porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nell'isola stessa, un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni.

Art. 3.

I contravventori al divieto di cui al precedente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila prevista dal secondo comma dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599.

Art. 4.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 giugno 1977

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

Il Ministro per il turismo
ANTONIOZZI

(7486)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1432/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1433/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1434/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1435/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1436/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1437/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1438/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1439/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1440/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1441/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1442/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa gli importi applicabili a titolo di importi compensativi nel settore dei cereali e del riso.

Regolamento (CEE) n. 1443/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1444/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1445/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1446/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1447/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1448/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1977, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1449/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1977, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1450/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1451/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che determina gli importi compensativi « adesione » applicabili, durante il mese di luglio 1977, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 1452/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1453/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1454/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione del malto.

Regolamento (CEE) n. 1455/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1456/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1457/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1458/77 della commissione, del 29 giugno 1977, che fissa i prezzi di riferimento del granturco ibrido destinato alla semina per la campagna di commercializzazione 1977-78.

Regolamento (CEE) n. 1459/77 della commissione, del 29 giugno 1977, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1445/76 che stabilisce l'elenco delle diverse varietà di Lolium perenne L.

Regolamento (CEE) n. 1460/77 della commissione, del 29 giugno 1977, relativo alle modalità particolari di applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 385/73.

Regolamento (CEE) n. 1461/77 della commissione, del 29 giugno 1977, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 1462/77 della commissione, del 29 giugno 1977, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 1463/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che fissa per il terzo trimestre 1977 i quantitativi di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 1464/77 della commissione, del 30 giugno 1977, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1422/77 della commissione, del 29 giugno 1977, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella G.U. n. L 160 del 30 giugno **1977.**

Pubblicati nel n. L 161 del 1° luglio 1977.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 29/1977. Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via di urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 10 e 30 giugno 1977;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 4 luglio 1977;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

1) Riunione della giunta del 10 giugno 1977:

Provvedimento n. 27/1977 del 10 giugno 1977. Adeguamento dei prezzi di taluni prodotti petroliferi in relazione ad intervenute modifiche di aliquote fiscali (*Gazzetta Ufficiale* numero 158 dell'11 giugno 1977).

2) Riunione della giunta del 30 giugno 1977:

Provvedimento n. 28/1977 del 30 giugno 1977. Prezzi dello zucchero (*Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° luglio 1977).

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(7597)

Provvedimento n. 30/1977. Cassa conguaglio per il settore elettrico. Rimborso definitivo del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1976.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, n. 35/1974 del 25 luglio 1974, n. 47/1974 del 5 dicembre 1974, n. 5/1976 del 12 marzo 1976, n. 12/1976 del 20 maggio 1976, numero 37/1976 del 30 novembre 1976 e n. 39/1976 del 30 novembre 1976;

Considerato che la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a norma dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976, ha acquisito tutti gli elementi dimostrativi del maggiore onere relativo ai combustibili impiegati dalle imprese per la produzione di energia termoelettrica nell'anno 1976 ed ha effettuato l'esame tecnico relativo alla valutazione della misura del rimborso spettante ad ogni singolo impianto;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 4 luglio 1977;

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in applicazione dei provvedimenti numeri 34/1974 del 6 luglio 1974, 35/1974 del 25 luglio 1974 e 37/1976 del 30 novembre 1976 — visto l'esame tecnico eseguito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico relativo alla valutazione della misura del rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile impiegato in ogni singolo impianto per la produzione termoelettrica effettuata a decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1976 — è disposta la corresponsione, da parte della stessa Cassa conguaglio, del rimborso relativo all'anno 1976 dei predetti maggiori oneri, commisurato all'energia prodotta, con combustibili il cui maggiore onere è ammesso a rimborso, dagli impianti appresso indicati, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, ad eccezione di quella prodotta dalle seguenti centrali di nuova ammissione o parti di centrali già ammesse al rimborso:

Centrale di Rossano Calabro dell'Enel: in questa centrale sono entrati in servizio nel 1976 un terzo gruppo turbogeneratore ed un terzo e quarto gruppo elettrogeno per le di cui produzioni viene confermata, con decorrenza dal 16 dicembre 1976, l'aliquota definitiva in appresso indicata.

Centrale di Milazzo dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1976 un sesto gruppo generatore per la di cui produzione viene confermata, con decorrenza dal 7 settembre 1976, la aliquota definitiva in appresso indicata.

Centrale di Camerata Picena dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1976 un secondo gruppo elettrogeno per la di cui produzione viene confermata, con decorrenza dal 2 dicembre 1976, l'aliquota definitiva in appresso indicata.

Centrale di Vulcano dell'Enel: in questa centrale è entrato in servizio nel 1976 un terzo gruppo elettrogeno per la di cui produzione viene confermata, con decorrenza dal 2 ottobre 1976, l'aliquota definitiva in appresso indicata.

Centrale di Brescia, via Lamarmora, dell'Azienda servizi municipalizzati del Comune di Brescia: questa centrale è ammessa al rimborso con decorrenza dal 20 maggio 1975. La produzione ha avuto inizio solo nell'anno 1976 e per tale produzione viene stabilita l'aliquota definitiva in appresso indicata.

Il rimborso viene calcolato con l'applicazione dell'aliquota precisata per ogni impianto, alla produzione effettuata nei periodi suddetti quale risulta dai verbali effettuati dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), ai sensi dei provvedimenti numeri 35/1974 e 37/1976 sopra richiamati, diminuita dei quantitativi di energia, prodotta come sopra, impiegati per autoconsumo nel periodo considerato.

Nel caso in cui la produzione termoelettrica da ammettere al rimborso dei maggiori oneri sia immessa nella rete di trasporto o distribuzione del produttore unitamente ad energia idrica autoprodotta e/o ad energia di acquisto, il quantitativo di energia di autoconsumo prelevato dalla rete stessa, da considerare ai fini di cui sopra, deve essere ridotto in misura pari al rapporto che intercorre tra il quantitativo di energia termica prodotta — ai sensi del cap. VI, quinto capoverso, del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 e di quanto disposto, ad integrazione di questo capoverso, dal provvedimento n. 47/1974 — ed il totale della energia immessa nella rete in questione nel periodo considerato. Per energia termica prodotta si deve intendere, nel caso in questione, quella al netto dei servizi ausiliari della produzione stessa.

La Cassa conguaglio per il settore elettrico, all'atto del versamento del rimborso a saldo di quanto dovuto per il titolo in questione, detrarrà le corresponsioni erogate a titolo di acconto a norma dei provvedimenti numeri 12/1976 del 20 maggio 1976 e 39/1976 del 30 novembre 1976, nonché gli importi del sovrapprezzo termico incassato dalle imprese e non versati alla Cassa conguaglio a norma del provvedimento n. 35/1974.

A) *Energia termoelettrica prodotta in proprio.*

Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel, per le seguenti centrali:

Vado Ligure	L./kWh	9,95583517
La Spezia	»	9,60179735
Genova	»	9,29220424
Chivasso	»	10,77964521
Trino	»	18,97923076
La Casella	»	9,28788995
Piacenza	»	9,67854585
Turbigo	»	9,68147885
Tavazzano	»	10,01818128
Ostiglia	»	9,87171278
Fusina	»	9,62327899
Porto Marghera	»	9,90396454
Monfalcone	»	7,54130131
S. Barbara	»	11,53049917
Orlando	»	17,80212935
Marzocco	»	10,20674220
Porto Corsini	»	10,44154417
Capraia	»	21,26352685
Portoferraio N. C.	»	23,67868352

Torrevaldaliga .	L./kWh	10,08113791
Civitavecchia Fiumaretta	»	10,86694736
Camerata Picena .	»	16,42822881
Fiumicino . .	»	14,05593848
Pietrafitta	»	12,42192450
Bastardo	»	10,74540674
Latina	»	22,04329767
Ventotene	»	19,78036662
Napoli Levante .	»	11,22519645
Vigliena	»	12,69619233
Bari .	»	11,19846565
Brindisi	»	9,84604367
Taranto Nord .	»	23,73529320
Mercure	»	10,97672047
Garigliano	»	76,54400000
Rossano Calabro . .	»	12,30129729
Milazzo	»	10,32464923
Augusta .	»	10,97515065
Palermo Quattroventi .	»	10,03772689
Termini Imerese .	»	10,30104311
Vulcano	»	18,42396705
Porto Empedocle	»	11,24702465
Malfa . . .	»	18,39397972
S. Marina Salina .	»	17,96669856
Codrongianus	»	24,09861462
Sulcis .	»	11,25262766
Portovesme	»	14,67569794
S. Gilla	»	12,73379223
Azienda elettrica municipale di Torino - per la centrale di Moncalieri .	»	10,62246399
Azienda elettrica municipale di Milano - per la centrale di Cassano d'Adda .	»	10,70263246
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per le centrali di:		
Cassano d'Adda .	»	10,75310743
Ponti sul Mincio .	»	10,28959927
A.C.E.A. - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma - per la centrale di « G. Montemartini » .	»	19,70349072
Servizi municipalizzati del comune di Verona - per la centrale di Ponti sul Mincio . .	»	9,93179262
Servizi municipalizzati del comune di Brescia - per la centrale di Brescia via Lamarmora .	»	20,71227549
Impresa Dante Nigris - per la centrale di Ampezzo	»	16,99683604
S.p.A. Idroelettrica Valcanale - per la centrale di Malborghetto Valbruna .	»	17,28367010
Società idroelettrica Weissenfels - per la centrale di Tarvisio . . .	»	17,89727828

B) *Enel per le seguenti centrali che hanno prodotto per suo conto, a norma del punto* 1) *del paragrafo* C) *del provvedimento n.* 47/1974:

Marghera Levante della Montedison S.p.a . .	L./kWh	6,99409543
Avezzano dello Zuccherificio di Avezzano S.p.a. (SAZA) . . .	»	11,80538928
Portoscuso dell'A.L.S.A.R. S.p.a. .	»	11,00710735
Fusina dell'Alumetal S.p.a.	»	9,73376691
Fusina della Società Alluminio Veneto p.a. (SAVA)	»	10,62210618

C) *Centrali la cui produzione, effettuata nell'anno* 1976, *non viene ammessa a rimborso del maggiore onere termico.*

La produzione termoelettrica effettuata dalle seguenti centrali nell'anno 1976 non è ammessa al rimborso del maggiore onere termico, di cui ai provvedimenti numeri 34/1974 e 47/1974, per i motivi per ciascuna centrale in appresso indicati:

Centrale di Colle Isarco dell'Azienda elettrica Paul Gröbner (Bolzano): l'impresa con lettera del 25 gennaio 1977 ha comunicato di rinunciare al rimborso.

Centrale di Funes dell'Azienda elettrica S. Maddalena Soc. coop. a r.l. Funes (Bolzano): l'impresa con lettera del 9 marzo 1977 ha comunicato di rinunciare al rimborso.

D) *Centrali per la di cui produzione termoelettrica non viene disposta, con il presente provvedimento, la corresponsione del rimborso del maggiore onere termico, relativo all'anno* 1976, *a norma del punto* 4) *del provvedimento n.* 37/1976.

Centrale di Forni di Sopra della Società anonima cooperativa idroelettrica Forni di Sopra (Bolzano): l'impresa ha presentato la documentazione intesa ad ottenere il rimborso del maggiore onere sostenuto per la produzione termoelettrica oltre i termini stabiliti al punto 4) del provvedimento n. 37/1976.

Centrale di Antermoia dell'Azienda elettrica Antermoia (Bolzano),

Centrale di Nova Levante dell'Azienda elettrica S.p.a. Nova Levante (Bolzano),

Centrale di Padiglioni di Osimo dell'Azienda servizi pubblici municipalizzati Osimo:

le tre imprese sopraindicate non hanno fornito gli elementi necessari alla determinazione del maggiore onere termico sostenuto per la produzione termoelettrica effettuata nell'anno 1976 entro i termini stabiliti al punto 4) del provvedimento n. 37/1976.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(7598)

Provvedimento n. 31/1977. Cassa conguaglio settore elettrico. Integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8/1975 del 27 marzo 1975 con il quale sono state prorogate — limitatamente alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel esercenti nelle isole maggiori o nel continente — per il primo semestre del 1975 le integrazioni tariffarie disposte con il provveddimento 11/1974;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1976 del 31 maggio 1976 con il quale sono stati determinati gli acconti sulle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel limitatamente al 30 giugno 1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 34/1976 del 29 ottobre 1976 con il quale sono state prorogate fino al 31 dicembre 1976 le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, determinate con il provvedimento n. 16/1976;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 4/1977 del 4 febbraio 1977, con il quale è stato riconosciuto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel un ulteriore acconto sull'energia venduta nel 1976, nella misura del 20 % delle aliquote già corrisposte nel 1976 con i precedenti provvedimenti C.I.P.;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 17/1977 del 5 aprile 1977 con il quale sono state prorogate per il 1° e il 2° bimestre 1977 le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche;

Visto che il T.A.R. per il Lazio, con decisione n. 109 del 16 novembre 1975 — a seguito dei ricorsi presentati da due imprese escluse dal beneficio dell'integrazione tariffaria — ha annullato il provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, con il quale erano state autorizzate le integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel: per il triennio 1974-76 alle imprese delle isole minori e per il 1974 a quelle del continente e delle isole maggiori;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1198 del 31 luglio 1968 con il quale è stata costituita una commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel;

Vista la relazione in data 23 maggio 1977 della commissione tecnica di vigilanza sulle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel e relativi allegati;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 4 luglio 1977;

Delibera:

1. — A seguito dell'annullamento da parte del T.A.R. del Lazio del provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, vengono determinati come segue gli interventi in favore delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

A) *Integrazioni definitive per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976.*

In sostituzione del provvedimento C.I.P. n. 11/1974 del 28 febbraio 1974, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, la Cassa conguaglio settore elettrico corrisponderà alle imprese elettriche distributrici, appresso elencate, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi, nella misura indicata per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1976 se non diversamente indicato.

La stessa Cassa conguaglio tratterrà le somme già corrisposte per integrazione tariffaria per lo stesso periodo.

S.I.P.P.I.C. - Capri	L.	52,59
Soc. el. liparese - Lipari	»	78,48
S. Med. E. - Pantelleria	»	80,42
Selis - Lampedusa	»	75,32
Soc. el. ponzese - Ponza	»	51,11
S.I.E. - Isola del Giglio	»	101,16
Off. el. Accardi - Favignana	»	88,42
Impr. el. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica	»	100,28
Germano ind. el. - Tremiti	»	108,56
Selis - Linosa	»	225,05
Selis - Marettimo	»	187,32
Soc. el. Campo Egidio - Levanzo	»	148,00
Nolana impr. el. - Nola	»	38,38
Imp. O. Zecca - Pescara	»	15,67
Azienda el. com. Montecompatri	»	zero
Az. el. comunale - Pozzo Maggiore	»	3,78
Soc. idroelettrica - Cropani	»	1,54
Az. el. comunale - Monti	»	4,10
Impr. el. Tobia Lerza - Forlì del Sannio	»	38,19
Impr. el. Brizzi - Verghereto	»	5,35
Az. el. com. - Castel del Monte	»	5,78
Soc. el. Musellarese - Musellaro	»	32,05
Cons. el. di S. Giacomo di Vizze	»	5,28
Ind. idr. Consoli - Roscigno	»	8,71
Comune di Collepietro	»	9,92
Ditta Berera - Foppolo	»	7,86
Imp. f.lli Elmi - Grizzana	»	34,32
Imp. el. Longhi Luigi - Casteldelci	»	20,21
Imp. el. Bovicelli Fernando - Casteldelci	»	66,24
Az. el. Girardi - Condove	»	64,93 (*)
Lo Forte Angelina - Petralia Sottana (per il 74/75)	»	61,26

B) *Conguaglio V e VI bimestre 1973.*

a) Alle imprese di cui al provvedimento 13/1970 che alla data dal 1° settembre 1973 avevano ancora diritto alla integrazione tariffaria, la Cassa conguaglio settore elettrico dovrà effettuare il conguaglio per il V e VI bimestre 1973, dell'aliquota per chilowattora in atto con quelle appresso elencate:

S.I.P.P.I.C. - Capri	L.	37,00
Soc. el. Liparese - Lipari	»	60,15
S. Med. E. - Pantelleria	»	60,00
Soc. el. Ponzese - Ponza	»	24,25
S.I.E. - Isola del Giglio	»	81,30
S.E.L.I.S. - Lampedusa	»	61,55
Off. el. Accardi - Favignana	»	65,50
Imp. el. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica	»	76,00
Germano ind. el. - Isole Tremiti	»	90,35
Az. el. di Marettimo (gest. Selis - ex Bofondi) - Marettimo	»	139,35
Soc. el. Campo Egidio - Levanzo	»	74,90
Az. el. comunale - Linosa	»	194,50
Nolana - Imp. el. - Nola	»	19,40
Lo Forte Angelina S.E.E. - Petralia Sottana	»	43,90
Az. el. comunale - Montecompatri	»	zero
Az. mun. idr. Acquedotto Selvino - Selvino	»	zero
Az. comunale - Pozzo Maggiore	»	3,75
Soc. idr. Cropani - Cropani	»	1,00
Az. el. comunale - Monti	»	2,35
Comune di Farnese - Ser. el. Farnese	»	zero
Impr. el. Tobia Lerza e figli - Forlì del Sannio	»	26,30
Az. el comunale - Castel del Monte	L.	4,70
Ind. idr. Consoli A. - Roscigno	»	6,80
Imp. el. Brizzi V. e L. - Verghereto	»	5,00
Cons. el. di Sangiacomo di Vizze - S. G. di Vizze	»	4,70
Imp. el. cav. Nunzio Antonecchia - Casalciprano	»	11,55
Ditta Berera - Foppolo	»	6,15
Soc. el. Musellarese - Musellaro	»	31,00
Imp. el. f.lli Elmi - Grizzana	»	28,10
Comune di Collepietro serv. el. - Collepietro	»	10,75
Az. el. Girardi - Condove	»	67,65 (*)
Impr. el. Longhi Luigi - Casteldelci	»	15,15
Impr. el. Bovicelli Fernando - Casteldelci	»	66,85

b) Le imprese di cui al provvedimento 13/1970 che alla data del 1° settembre 1973 avevano ancora diritto alla integrazione tariffaria, a seguito degli aumenti intervenuti sul prezzo del combustibile, avranno diritto ai seguenti conguagli per il V e VI bimestre 1973 per kWh venduto:

1) imprese che producono energia elettrica esclusivamente per via termica, escluse quelle indicate ai successivi punti 2, 3, 4, 5, 6: L. 2,50 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 6,70 dal 1° al 31 dicembre 1973;

2) S.I.P.P.I.C. di Capri: L. 1,40 dal 1° ottobre 1973 e in aggiunta L. 4,20 dal 1° al 31 dicembre 1973;

3) Lo Forte Angelina Soc. E.E.: L. 2,45 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 6,55 dal 1° al 31 dicembre 1973;

4) Imp. el. Tobia Lerza di Forlì del Sannio: L. 1,60 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 4,35 dal 1° al 31 dicembre 1973;

5) Comune di Farnese servizi elettrici: L. 1,10 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 2,9 dal 1° al 31 dicembre 1973;

6) Impresa elettrica f.lli Elmi: L. 0,55 dal 1° ottobre 1973 ed in aggiunta L. 1,50 dal 1° al 31 dicembre 1973.

2. — Per assicurare la continuità del servizio da parte delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel vengono, inoltre, determinati gli acconti per il corrente anno 1977.

Acconti:

La Cassa conguaglio settore elettrico, con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, corrisponderà alle imprese elettriche distributrici non trasferite all'Enel, appresso elencate, a titolo di acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria necessaria per l'applicazione delle tariffe unificate per ogni kWh venduto a terzi nell'anno 1977 nella misura appresso indicata:

S.I.P.P.I.C. - Capri	L.	53,66
Soc. el. liparese - Lipari	»	71,55
S. Med. E. - Pantelleria	»	91,30
Selis - Lampedusa	»	79,36
Soc. el. ponzese - Ponza	»	55,36
S.I.E. - Isola del Giglio	»	95,33
Off. el. Accardi - Favignana	»	91,65
Soc. el. D'Anna e Bonaccorsi - Ustica	»	87,62
Ind. el. Germano - Isole Tremiti	»	104,33
Selis - Linosa	»	259,19
Selis Marettimo	»	218,44
Soc. el. Campo Egidio - Levanzo	»	159,23
Nolana imp. el. - Nola	»	45,11
Imp. el. O. Zecca - Pescara	»	17,17
Imp. el. comunale - Montecompatri	»	zero
Az. el. com. - Pozzo Maggiore	»	3,35
Soc. ind. Cropani - Cropani	»	2,77
Az. el. com. - Monti	»	4,12
Tobia Lerza e figli - Forlì del Sannio	»	32,98
Imp. el. Brizzi - Verghereto	»	5,00
Az. el. com. - Castel del Monte	»	5,47
Soc. el. Musellarese - Musellaro	»	39,55
Cons. el. di S. Giacomo di Vizze	»	4,53
Ind. el. Consoli - Roscigno	»	10,44
Comune di Collepietro	»	7,21
Ditta Berera - Foppolo	»	9,74
Imp. el. F.lli Elmi - Grizzana	»	29,38
Imp. el. Longhi Luigi - Casteldelci	»	25,24
Imp. el. F. Bovicelli - Casteldelci	»	75,53
Azienda el. Girardi - Condove	»	56,04 (*)

(*) Per l'energia distribuita di provenienza dalla centrale di Condove.

3. — *Esclusione dal rimborso del maggior costo del combustibile.*

L'impresa elettrica Odoardo Zecca di Pescara, ammessa alla integrazione tariffaria per il 1974 e 1975, non ha più titolo a percepire, a norma del provvedimento C.I.P. n. 34/1974 del 6 luglio 1974, cap. VI, ultimo capoverso, il rimborso dei maggiori oneri autorizzati per tali anni.

La Cassa conguaglio settore elettrico, all'atto del versamento delle integrazioni tariffarie di cui al presente provvedimento, provvederà a trattenere le somme relative al maggiore onere termico corrisposto o trattenuto dall'impresa a norma del provvedimento C.I.P. n. 35/1975, per i detti anni 1974 e 1975.

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(7599)

Provvedimento n. 33/1977. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 13/1975 del 23 maggio 1975;

Considerata l'opportunità di aderire ad allineamenti di prezzo in riduzione proposti da alcune imprese farmaceutiche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 4 luglio 1977;

Delibera:

A decorrere dal settimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencati.

E' fatto obbligo indicare sul bollino del prezzo di vendita gli estremi del presente provvedimento.

Specialità	Ditta	Confezione	Prezzo
Cromaton Cortex nucleosidico	Menarini	10 f. liof.+ 10 f. solv.	5.060
Diclocil .	Bristol italiana (Sud)	flac. iniett. 500 mg IM	1.070
		flac. iniett. 500 mg EV	1.070
Gabbroral . .	Farmaceutici Italia	12 cpr 250 mg	3.140
Vasagin	Sidus	50 cpr	5.220

Roma, addì 6 luglio 1977

Il Ministro-Presidente delegato
DONAT-CATTIN

(7600)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1977 il comune di Cancello ed Arnone (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.650.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4140/M)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 giugno 1977 il comune di Macerata, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 473.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4122/M)

Autorizzazione al comune di Olevano di Lomellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 luglio 1977, il comune di Olevano di Lomellina (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4143/M)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 luglio 1977, il comune di Moio Alcantara (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4141/M)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 luglio 1977, il comune di Malfa (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4142/M)

Autorizzazione al comune di Imperia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 30 giugno 1977, il comune di Imperia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 335.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4137/M)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 giugno 1977, il comune di Pozzallo (Ragusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 87.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4138/M)

Autorizzazione al comune di Paceco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 27 giugno 1977, il comune di Paceco (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 123.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(4139/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di sismologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di sismologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7461)

Vacanza della cattedra di geometria I e di fisica I nella facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geometria I;

2) fisica I,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7465)

Vacanza della cattedra di analisi matematica I (cattedra base) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di analisi matematica I (cattedra base), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7462)

Vacanza della cattedra di psicologia sociale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di psicologia sociale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7463)

Vacanza della cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Catania, è vacante la cattedra di economia politica e agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 26 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Palladio 73, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Bellomo in data 8 febbraio 1973, rep. n. 18176, reg. soc. n. 153159;

2) società cooperativa edilizia Verdellese, soc. coop. a r.l., in Verdello (Bergamo), costituita per rogito Patané in data 9 settembre 1964, rep. n. 8761, reg. soc. n. 5389;

3) società cooperativa edilizia Econocasa, soc. coop. a r.l., in Voghera (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 28 novembre 1972, rep. n. 10235, reg. soc. n. 1342;

4) società cooperativa edilizia Castoro, soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 25 settembre 1964, rep. n. 10353, reg. soc. n. 8769;

5) società cooperativa edilizia S. Francesco, soc. coop. a r.l., in Venezia, costituita per rogito Marelli in data 31 ottobre 1962, rep. n. 4210, reg. soc. n. 8342;

6) società cooperativa edilizia Patrizia, soc. coop. a r.l., in Mestre-Venezia, costituita per rogito Marelli in data 8 settembre 1964, reg. soc. n. 8747;

7) società cooperativa edilizia Castellana fra operai dipendenti Telve, soc. coop. a r.l., in Zelarino (Venezia), costituita per rogito Lugli in data 3 ottobre 1960, rep. n. 13704, reg. soc. n. 8066;

8) società cooperativa edilizia coop. Edificatrice Caterino Davila, tra dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, soc. coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 24 dicembre 1962, rep. n. 9741, reg. soc. n. 5315;

9) società cooperativa agricola produttori bozzoli Sinistra Piave, soc. coop. a r.l., in Oderso (Treviso), costituita per rogito Gallina in data 30 maggio 1959, rep. n. 19690, reg. soc. n. 3377;

10) società cooperativa lavoro C.E.M. - Cooperativa edile muratori, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Semino in data 21 gennaio 1959, rep. n. 55197, reg. soc. n. 22671;

11) società cooperativa edilizia La Voltrese, società cooperativa edile tra ferrovieri, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 16 ottobre 1953, rep. n. 3990, reg. soc. n. 19746;

12) società cooperativa edilizia Adria, soc. coop. a r.l., in Cattolica (Forlì), già San Giovanni in Marignano (Forlì), costituita per rogito Leone in data 30 settembre 1971, rep. n. 3079, reg. soc. n. 1109;

13) società cooperativa agricola di servizi don Elio Monari, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 11 maggio 1964, rep. n. 11158, reg. soc. n. 4691;

14) società cooperativa edilizia Casa Nostra, soc. coop. a r.l., in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Poggioli in data 14 maggio 1971, rep. n. 15201, reg. soc. n. 6153;

15) società cooperativa edilizia Valeria, soc. coop. a r.l., in Borgovalditaro (Parma), costituita per rogito Trivioli in data 18 aprile 1963, rep. n. 25827, reg. soc. n. 4721;

16) società cooperativa agricola Monte di Rosara, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Feriozzi in data 23 dicembre 1961, rep. n. 35850/9874, reg. soc. n. 1859;

17) società cooperativa edilizia Centro Umbria, soc. coop. a r.l., in Foligno (Perugia), costituita per rogito Biondi in data 15 dicembre 1964, rep. n. 15607, reg. soc. n. 3284;

18) società cooperativa agricola allevamenti zootecnici associati S. Mattia, soc. coop. a r.l., in Collelungo di San Venanzo (Terni), costituita per rogito Ludovici in data 27 giugno 1973, rep. n. 22394, reg. soc. n. 428;

19) società cooperativa edilizia Annia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 27 ottobre 1971, rep. n. 20406, reg soc. n. 3925/71;

20) società cooperativa edilizia Junia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 30 marzo 1972, rep. n. 22749, reg. soc. n. 1840/72;

21) società cooperativa edilizia Maria Pia 72, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 marzo 1972, rep. n. 63584, reg. soc. n. 2418/72;

22) società cooperativa edilizia Gardenia, soc. coop. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito Rizzo in data 24 maggio 1972, rep. n. 16750, reg. soc. n. 1554;

23) società cooperativa edilizia Tuscia, soc. coop. a r.l., in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Gaddi in data 17 ottobre 1974, rep. n. 93, reg. soc. n. 80/74;

24) società cooperativa di produzione e lavoro C.E.P.L.A. Cooperativa edile popolare lavori e affini, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 30 giugno 1961, rep. n. 19513, reg. soc. n. 434/61;

25) società cooperativa edilizia Cooper - SNE, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Mustilli in data 8 marzo 1968, rep. n. 96467, reg. soc. n. 252/68;

26) società cooperativa edilizia Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose, soc. coop. a r.l., in Castelpoto (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 28 aprile 1969, rep. n. 70563, reg. soc. n. 693;

27) società cooperativa di consumo Minenna Domenico, soc coop. a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 1° novembre 1944, rep. n. 6018, reg. soc. n. 2476;

28) società cooperativa di consumo La Rinascita, soc. coop. a r.l., in Bitonto (Bari), costituita per rogito Vacca in data 21 gennaio 1945, rep. n. 6774, reg. soc. n. 2556;

29) società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa provinciale fra gli iscritti della comunità dei braccianti, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 4 marzo 1968, rep. n. 59320, reg. soc. n. 2775;

30) società cooperativa di consumo provinciale S. Domenico fra venditori ambulanti di frutta, verdura, leguminose, cereali e simili, uova e prodotti del latte, soc. coop. a r.l., in Cavallino (Lecce), costituita per rogito Franco in data 9 dicembre 1972, rep. n. 141801, reg. soc. n. 3252;

31) società cooperativa edilizia Madonna dei Greci, soc. coop. a r.l., in Veglie (Lecce), costituita per rogito Franco in data 2 maggio 1973, rep. n. 145169, reg. soc. n. 3344;

32) società cooperativa edilizia Arca, soc. coop. a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 8 marzo 1965, rep. n. 7034, reg. soc. n. 742;

33) società cooperativa edilizia Colibrì, soc. coop. a r.l., in Crotone (Catanzaro), costituita per rogito Cerrelli in data 28 novembre 1973, rep. n. 40808/5113, reg. soc. n. 634;

34) società cooperativa edilizia San Giovanni, soc. coop a r.l., in Gizzeria (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 7 agosto 1962, rep. n. 28863, reg. soc. n. 138;

35) società cooperativa edilizia San Domenico, soc. coop. a r.l., in Soriano Calabro (Catanzaro), costituita per rogito Lupo in data 6 novembre 1965, rep. n. 6494, reg. soc. n. 7.

(7323)

MINISTERO DEL TESORO

Errata-corrige

Nella parte relativa alla situazione della Banca d'Italia al 30 aprile 1977, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 2 giugno 1977, a pag. 4113, sezione del passivo, la cifra relativa alla voce « Depositanti » deve leggersi: « *192.772.152.608.470* », invece di: « *19.772.152.608.470* ».

(7114)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 131

Corso dei cambi del 7 luglio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	883,40	883,40	883,30	883,40	883,40	883,45	883,50	883,40	883,40	883,40
Dollaro canadese	833,80	833,80	833,50	833,80	833,10	832,75	832,95	833,80	833,80	832,80
Franco svizzero	364,10	364,10	364 —	364,10	364,25	364,10	364,25	364,10	364,10	364,15
Corona danese	146,84	146,84	146,80	146,84	146,80	146,85	146,88	146,84	146,84	146,85
Corona norvegese	166,79	166,79	166,80	166,79	166,75	166,75	166,79	166,79	166,79	166,80
Corona svedese	201,40	201,40	201,10	201,40	201,40	201,40	201,43	201,40	201,40	201,40
Fiorino olandese	359,51	359,51	359,25	359,51	359,60	359,50	359,65	359,51	359,51	359,50
Franco belga	24,666	24,666	24,68	24,666	24,67	24,65	24,6850	24,666	24,666	24,65
Franco francese	181,44	181,44	181,20	181,44	181,50	181,42	181,50	181,44	181,44	181,45
Lira sterlina	1519,05	1519,05	1519,25	1519,05	1519,10	1510,10	1519,30	1519,05	1519,05	1519,05
Marco germanico	382,93	382,93	382,80	382,93	382,90	382,92	383,14	382,93	382,93	382,95
Scellino austriaco	54,03	54,03	54,08	54,03	54,04	54,02	54,0690	54,03	54,03	54,03
Escudo portoghese	23,05	23,05	23 —	23,05	23 —	22,05	23,02	23,05	23,05	23,05
Peseta spagnola	12,634	12,634	12,63	12,634	12,65	12,63	12,64	12,634	12,634	12,65
Yen giapponese	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,3410	3,34	3,34	3,34

Media dei titoli del 7 luglio 1977

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	78,875
Redimibile 3,50% 1934	98,050
» 3,50% (Ricostruzione)	88,700
» 5% (Ricostruzione)	96,900
» 5% (Riforma fondiaria)	96,425
» 5% (Città di Trieste)	91,375
» 5% (Beni esteri)	91 —
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	78,925
» 5,50% » » 1968-83	75,725
» 5,50% » » 1969-84	72,950
» 6% » » 1970-85	75,875
» 6% » » 1971-86	74,400
» 6% » » 1972-87	71,950
» 9% » » 1975-90	80,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	81 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1978)	93,525
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	88,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	81,850
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	76,450
» poliennali 7% 1978	94,775
» » 9% 1979 (1ª emissione)	91,375
» » 9% 1979 (2ª emissione)	89,800
» » 9% 1980	87,875
» » 10% 1981	88,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 luglio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	883,75
Dollaro canadese	836,225
Franco svizzero	362,635
Corona danese	147,01
Corona norvegese	166,68
Corona svedese	201,152
Fiorino olandese	358,73
Franco belga	24,578
Franco francese	181,245
Lira sterlina	1520,75
Marco germanico	381,39
Scellino austriaco	53,852
Escudo portoghese	23,025
Peseta spagnola	12,684
Yen giapponese	3,332

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale; gli stupendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza in economia aziendale, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato, dovrà inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, in Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmettere direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore otto, dei sottonotati giorni:

6 ottobre 1977: diritto costituzionale ed amministrativo;
7 ottobre 1977: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo la annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienze delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica;
lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro i trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo, ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno, altresì, far pervenire entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo, coefficiente 3;
diritto civile e commerciale, coefficiente 3;
economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;
diritto e legislazione aeronautica, coefficiente 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coefficiente 2;
geografia economica, coefficiente 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, è maggiorato di 2 punti per la « lode »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà, invece, attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1/2 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale e commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal Casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato né il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire; entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, in originale o copia autentica, il diploma di laurea o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1977

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *giugno* 1977
Registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 252

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE (RUOLO COMMISSARIATO)

Numero d'ordine	Materia di esame	Durata della prova (2)
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola.
(2) Tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto.

Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazioni ed estinzione del rapporto di impiego. Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale: Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. La adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative. Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura: gli organi collegiali presso la prefettura: la Giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo. L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità d'agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione, fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione; adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categoria dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento; ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto; requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale.

La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica; scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio, in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginali, quantitativa).

I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. La inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario; la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della regione di scambio internazionale.

Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria. La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte. La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario, ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy; redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali. Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento. effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze; accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità.

Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del capo scalo. Le obbligazioni relative alla navigazione.

Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazioni e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato. Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione. Piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici. Mezzi per la raccolta dell'unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizioni delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori: ingrandimento delle classi, perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità. Concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composti. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi della interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano.

Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manufatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acque interne. Le grandi arterie ferroviarie. Internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: lo allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.

L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Allegato 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 1.500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale e personale militare per l'aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 Roma

Io sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . residente a (1) . . . . n. codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a ventidue posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 luglio 1977.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o istituto superiore di . . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . ;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . . ;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data. . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(7033)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di traduttore nella carriera di concetto dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri.

Nel Bollettino ufficiale di questo Ministero di grazia e giustizia n. 15 del 15 agosto 1977 saranno pubblicate le graduatorie di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a due posti di traduttore in prova per le lingue tedesca ed inglese, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1975.

(7610)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, recanti norme per la esecuzione di opere pubbliche;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sugli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente gli interventi per la salvaguardia di Venezia;

Visti gli « indirizzi » approvati dal Governo con deliberazione in data 27 marzo 1975;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 404, con la quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire un appalto-concorso internazionale per la esecuzione delle opere necessarie ai fini della conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e dell'abbattimento delle acque alte nei centri storici, secondo gli « indirizzi » governativi;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1975, n. 246, con il quale è stato indetto il bando di appalto-concorso internazionale per gli interventi intesi ad assicurare l'equilibrio idrogeologico della laguna di Venezia e l'abbattimento delle acque alte nei centri storici;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 luglio 1976, n. 187, con cui il termine per la presentazione dei progetti-offerta, fissato con il precedente decreto ministeriale 11 settembre 1975 al 31 luglio 1976, è stato prorogato al 31 dicembre 1976;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice in attuazione dell'art. 11 del decreto di bando;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita la commissione giudicatrice dell'appalto-concorso internazionale indicato nelle premesse.

Della stessa fanno parte:

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente della 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

Manfredonia dott. Antonio, direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;

Sanzo dott. Vito, direttore generale delle opere marittime;

Martuscelli dott. Michele, direttore generale dell'urbanistica;

Giusti dott. ing. Marcello, presidente del magistrato alle acque;

Larras prof. Jean, professore emerito di idraulica dell'Università di Tolosa;

Ghetti prof. Augusto, ordinario di idraulica dell'Università di Padova;

Colombo prof. Pietro, ordinario di geotecnica dell'Università di Padova;

Paoletti prof. Aldo, ordinario d'igiene dell'Università di Napoli;

Rossi dott. ing. Filippo, presidente della 2ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Giannico prof. Luigi, dirigente generale del Ministero della sanità, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ricciardi dott. ing. Raffaele, dirigente superiore tecnico, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

De Coro dott. ing. Ettore, dirigente superiore tecnico, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, dirigente superiore tecnico, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli, componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Croce prof. Arrigo, ordinario di tecnica delle fondazioni presso l'Università di Napoli;

Padovan prof. Renato, sovraintendente ai monumenti di Venezia;

Capriotti dott. Marcello, capo dell'ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti.

Art. 2.

La segreteria della commissione è così costituita:

Baratono dott. ing. Eugenio, primo dirigente tecnico;

Guasco dott. ing. Luciano, primo dirigente tecnico;

Silvestro dott. ing. Goffredo, primo dirigente tecnico;

Sbavaglia dott. ing. Alessandro, primo dirigente tecnico;

Grimaldi dott. Gaetano, direttore di divisione aggiunto.

Art. 3.

Le spese di funzionamento della commissione graveranno sui fondi di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e saranno determinate con successivo decreto.

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1977
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 157

(7609)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a quindici posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale, per procuratori legali.

Le prove scritte del concorso pubblico a quindici posti per la 1ª qualifica del ruolo professionale, per procuratori legali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 19 aprile 1977, avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami in via G. Induno nei giorni 25, 26 e 27 luglio 1977, con inizio alle ore 8.

(7375)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a centoventitre posti di operaio di armamento delle ferrovie dello Stato, nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con decreto 21 aprile 1977, n. 7200/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 1, foglio n. 58, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a centoventitre posti di operaio di armamento delle ferrovie dello Stato, nei ruoli locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Di detti centoventitre posti, trentuno sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, ottantasette ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e cinque ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 31 agosto 1977.

(7153)

Concorso a centosessantaquattro posti di manovale presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Con decreto 21 aprile 1977, n. 7184/Gab., registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1977, registro n. 1, foglio n. 57, in corso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a centosessantaquattro posti di manovale presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nei ruoli locali istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Di detti centosessantaquattro posti, trentotto sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano, centodiciannove ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e cinque ad appartenenti al gruppo linguistico ladino.

Il termine di scadenza per la partecipazione al concorso è fissato al 31 agosto 1977.

(7152)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA SESTRI

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Sestri.

(7560)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Leonforte (Enna).

(7556)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di aiuto analista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di S. Cataldo (Caltanissetta).

(7557)

OSPEDALE « S. e S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorso ad un posto di primario di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di oculistica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(7550)

OSPEDALE DI LUCCA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Lucca.

(7559)

OSPEDALE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isernia.

(7551)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ad esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Torino.

(7555)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(7552)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone).

(7553)

OSPEDALE CIVILE DI TARQUINIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di assistente di medicina;

un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tarquinia (Viterbo).

(7558)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1977, n. **4.**

Integrazione della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, concernente: « Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative », e maggiorazione delle aliquote.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1977 il n. 41 della tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazioni degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	*Note*
41	Autorizzazione comunale e provinciale per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426:		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	tassa di rilascio . . .	50.000	
	tassa annuale	25.000	

Art. 2.

Dal 1° luglio 1977 le tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla tariffa annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, così come modificate dal precedente art. 1, sono aumentate del trenta per cento.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire cinquecento sono arrotondati a lire cinquecento e quelli superiori a lire cinquecento sono arrotondati a lire mille.

Art. 3.

Norma transitoria

Per l'anno 1977 la nuova tassa annuale di cui all'art. 1, nonché le maggiorazioni di tariffa previste dall'art. 2, sono ridotte alla metà e devono essere corrisposte entro il 31 luglio 1977. Gli importi inferiori a lire trecento sono arrotondati a tale importo.

Per il mancato pagamento delle maggiorazioni di cui al comma precedente nel termine stabilito si applicano le sanzioni previste dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 28 maggio 1977

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(7211)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1977, n. **29.**

Integrazione della legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, concernente: « Interventi di carattere assistenziale conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 54 *del* 2 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, a proprio carico, anche in sanatoria a far tempo dall'entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, e con le modalità ivi previste, le spese necessarie per gli interventi a carattere assistenziale di cui alla predetta legge, posti in essere oltre che dai comuni interessati e loro consorzi, anche dalle comunità montane in quanto incaricate o delegate dai comuni ad esse partecipanti.

Art. 2.

Gli oneri di cui al precedente articolo fanno carico ai capitoli 1580 e 1581 dello stato di previsione della spesa del piano pluriennale 1977-80 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 maggio 1977

COMELLI

(7210)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1977, n. **26.**

Aumento del sussidio giornaliero a favore degli hanseniani e delega delle relative funzioni ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 13 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione del sussidio a carico della Regione

La regione Emilia-Romagna concede un'integrazione di lire 2500 giornaliere al sussidio a titolo di soccorso giornaliero corrisposto agli infermi hanseniani ai sensi delle leggi 6 luglio 1962, n. 921, e successive modificazioni e integrazioni, e 12 gennaio 1974, n. 4.

L'integrazione di cui al comma precedente è corrisposta agli infermi hanseniani residenti in un comune dell'Emilia-Romagna, assistiti a domicilio o ricoverati, che hanno diritto all'erogazione del sussidio; è riassorbibile da eventuali futuri aumenti del sussidio integrativo a carico dello Stato, e decorre dal 1° luglio 1976.

Art. 2.

Deleghe

Le funzioni amministrative concernenti l'assistenza agli infermi hanseniani, trasferite alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1972, n 4, e quelle previste dal precedente articolo, sono delegate ai comuni di residenza degli infermi.

La delega decorre dal 1° luglio 1977.

Art. 3.

Disposizioni generali sulle deleghe

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

Per l'erogazione dei sussidi giornalieri, a carico della Regione ed a carico dello Stato, la Regione determina all'inizio di ogni anno l'ammontare complessivo dei sussidi dovuto ad ogni comune sulla base del numero degli infermi residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Tale somma è anticipata a ciascun comune in due rate semestrali da pagarsi entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni presenteranno alla Regione il rendiconto dei sussidi pagati nell'anno precedente.

Per l'anno 1977, l'ammontare complessivo dei sussidi, determinato ai sensi del primo comma, è ridotto della metà e la corrispondente somma sarà erogata entro il 30 settembre dell'anno stesso.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per il 1977 a L. 8.390.000, si fa fronte mediante lo storno di L. 3.990.000 dal cap. 31200: « Concorso nella spesa per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei », di L. 3.000.000 dal cap. 31700: « Contributi per la istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia » e di L. 1.400.000 dal cap. 31800: « Compensi a medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento dei servizi medico-scolastici », e l'impinguamento per L. 8.390.000 del cap. 31230: « Sussidi per la lotta contro la lebbra e per il soccorso giornaliero agli infermi », del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

Art. 6.

Variazioni di bilancio

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 31200. — Concorso nella spesa per l'istituzione, l'arredamento ed il funzionamento dei dispensari antivenerei . . . . L. 3.990.000

Cap. 31700. — Contributi per la istituzione ed il funzionamento di centri per le malattie sociali e di colonie permanenti per bambini malati o predisposti alla malattia . . . . » 3.000.000

Cap. 31800. — Compensi a medici incaricati di coadiuvare temporaneamente il medico provinciale nella vigilanza del funzionamento di servizi medico-scolastici . . . . » 1.400.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 31230. — Sussidi per la lotta contro la lebbra e per il soccorso giornaliero agli infermi . . » 8.390.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 10 giugno 1977

CAVINA

(6857)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771870)